



12978.18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PIETRO CAMPANILE

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Consigliere - Rel.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE

Consigliere

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

Oggetto

IMMIGRAZIONE
PROTEZIONE
UMANITARIA

Ud. 13/04/2018 CC
Cron. 12978
R.G.N. 17912/2016

*mi è
documentato
anno 2014
al fine
Patrio
20/4/2016*

ORDINANZA

sul ricorso 17912/2016 proposto da:

_____ , domiciliato in Roma, _____ presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall'avvocato _____ , giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

*ord.
729
2018*

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 595/2016 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 08/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal cons. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Bologna, con sentenza n. 595/2016, ha, in accoglimento dell'appello proposto dal Ministero dell'Interno, riformato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna e revocato a _____ cittadino senegalese, la misura della protezione umanitaria, ritenuti insussistenti i presupposti di legge, avendo lo straniero dedotto "*vicende assolutamente personali*", essendosi "*limitato a riferire delle violenze e minacce che nel paese di origine subiva quasi quotidianamente da parte dello zio paterno*", legato ad una setta ed al "*gruppo di ribelli che nel suo paese combattono per l'indipendenza della regione di Casamance*".

Avverso la predetta sentenza, _____ propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell'Interno (che resiste con controricorso).



RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.3 del d.lgs. 251/2007 e 14 del d.lgs. 25/2008 e dell'art.5 comma 6 del TUI, d.lgs. 286/1998, per non avere la Corte d'appello esaminato l'ulteriore documentazione prodotta ovvero attivato i necessari poteri officiosi, al fine di pronunciare la protezione umanitaria, tenuto conto dell'instabilità del Paese di origine e della lunga permanenza del giovane nel territorio italiano; con il secondo motivo, il ricorrente lamenta poi, ex art.360 n.

5 c.p.c., l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine sempre alla sussistenza delle condizioni richieste per la protezione umanitaria .

2. La prima censura è infondata.

Questa Corte ha di recente chiarito (Cass. 4455/2018) che *"in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza"*.

Questo giudice di legittimità, dopo avere evidenziato la natura residuale di tale forma di tutela, posta a chiusura del sistema complessivo che disciplina la protezione internazionale degli stranieri in Italia, ha ribadito che *"i seri motivi"* richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari non sono tipizzati e costituiscono una catalogo *"aperto"* (Cass. 26566/2013; Cass.S.U. 19393/2009), pur essendo accomunati dallo scopo di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un'esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionali. Si è altresì precisato, ella suddetta pronuncia, che l'inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, seppure non può costituire il fattore esclusivo legittimante il rilascio del permesso

in oggetto, può concorrere a determinare, in un'adeguata valutazione comparativa individuale tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia, da un lato, e la situazione oggettiva del Paese d'origine e la condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, dall'altro lato, quella situazione di "vulnerabilità personale" meritevole di tutela. Tale condizione di vulnerabilità personale non necessariamente deve derivare *"soltanto da una situazione di instabilità politico-sociale che esponga a situazioni di pericolo per l'incolumità personale, anche non rientranti nei parametri dell'art. 14 d.lgs n. 251 del 2007 o a condizioni di compromissione dell'esercizio dei diritti fondamentali riconducibili alle discriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma non aventi la peculiarità della persecuzione personale potenziale od effettiva"*, in quanto *"la ratio della protezione umanitaria rimane quella di non esporre i cittadini stranieri al rischio di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo di diritti della persona che ne integrano la dignità"*.

Ora, la Corte d'appello ha ritenuto insussistente una situazione di vulnerabilità personale, meritevole di tutela, del richiedente il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, essendosi lo stesso limitato a riferire di violenze e minacce subite in passato nel suo paese di origine da parte di uno zio paterno, legato al gruppo di ribelli che nel suddetto Paese combattono per la indipendenza della Regione del Casamance, essendo i suddetti timori del rientro non suffragati da alcun serio elemento di riscontro.

La genericità del racconto del ricorrente, collegato a vicende nate comunque in un contesto familiare del passato, rimaste prive di elementi di riscontro, ha giustificato la riforma della decisione di primo grado. Tale giudizio è sorretto da una valutazione di totale inattendibilità di quanto dedotto, che, essendo adeguatamente



motivata, non è censurabile in questa sede, implicando accertamenti di merito che sono per loro natura estranei al giudizio di legittimità (Cass.2858/2018).

3. La seconda censura è inammissibile alla luce della nuova formulazione dell'art.360 n. 5 c.p.c. non ricorrendo un'ipotesi di omesso esame di fatto specifico oggetto di discussione tra le parti e non essendo più censurabile il vizio di insufficienza motivazionale.

4. Per tutto quanto sopra esposto, si propone il rigetto del ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 2.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ^{non} ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, in Roma, il 13 aprile 2018.

Il Presidente

